



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA – ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 (EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI)**

**INDICE**

- Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
- Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 MODALITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E METODOLOGIA ORGANIZZATIVA
- Art. 5 NATURA DEL SERVIZIO
- Art. 6 DURATA DELL’APPALTO
- Art. 7 PERSONALE
- Art. 8 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art. 9 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 10 OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
- Art. 11 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
- Art. 12 CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 13 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE
- Art. 14 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 16 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 17 VIGILANZA E CONTROLLO
- Art. 18 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – REVISIONE DEL PREZZO
- Art. 19 VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
- Art. 20 PENALI
- Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 22 NORME DI COMPORTAMENTO
- Art. 23 VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA
- Art. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 25 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 26 STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 27 VERIFICA DI CONFORMITÀ
- Art. 28 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

## **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento del servizio di "Integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili residenti i Comuni di Galeata, Santa Sofia, Civitella di R. e Premilcuore", in conformità a quanto disposto dalla Legge 104/92, dalla L.R. 26/2001 e dall'art. 327 e del D.Lgs. n. 66/2017 "Norme per l'inclusione scolastica" applicativo della L. 107/2015., sostegno finalizzato a favorire interventi di sostegno o di prestazioni di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione dei minori diversamente abili in possesso della certificazione medico legale di riconoscimento della disabilità rilasciata ai sensi della legge regionale n. 4 del 19 febbraio 2008 e del D.P.C.M. n. 185 del 2006. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità. L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

## **Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

### **2.1. – Obiettivi e finalità**

1. Il servizio oggetto del presente appalto, fa riferimento, in particolare, alla seguente normativa:

- L'art. 12, comma 3 della Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne disabili la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
- Il D.Lgs. n. 66/2017 sottolinea l'importanza del progetto individuale di cui all'art 14 della legge 328/2000 che deve essere condiviso fra scuole, famiglie e altri soggetti pubblici e/o privati, dove il PEI che deve essere pure condiviso, è parte integrate del progetto individuale.

2. L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni e alle alunne disabili gravi o gravissimi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di apprendimento, di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici, le famiglie di riferimento, all'Azienda USL Romagna, alle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative nel territorio rispetto all'inclusione scolastica, in un'ottica di progettazione partecipata.

3. Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- a) promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- b) migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- c) favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- d) promuovere una reale integrazione dell'alunna/o disabile all'interno dei diversi cicli scolastici.

4. Obiettivi specifici che il servizio si prefigge sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati e/o di gruppo, che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
- garantire e promuovere il diritto all'informazione e studio dei soggetti disabili, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura educativa, distinte dal sostegno scolastico, favorendo lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- promuovere l'integrazione nella scuola, nella famiglia e nella società.

### **2.2. – Oggetto**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili residenti nei Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia frequentanti le scuole dell'infanzia - primaria e secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado relativo al periodo 01/09/2022-31/08/2027 (compreso di due anni di eventuale proroga del contratto) in conformità a quanto disposto dalla Legge 104/92 e dall'art. 327 del D.lgs. 297/94.

Il servizio consta indicativamente di 145 ore settimanali per indicativamente circa 5000 ore annue.

### **2.3. – Descrizione del servizio**

1. Il servizio di assistenza all'autonomia si realizza attraverso un duplice intervento:
  - assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno/a disabile in abilità assenti o carenti;
  - educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti.
2. L'assistenza educativa scolastica si intende ad integrazione - e non in sostituzione - delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.
3. Il servizio è gestito, in autonomia, da operatori specializzati (educatori, mediatori ecc.) - i cui titoli di studio, requisiti e profili professionali sono specificati all'art. 7 - che facilitano la comunicazione degli alunni con le persone che interagiscono con lui, stimolano lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria (sviluppare la motricità fine degli arti superiori, la coordinazione occhio-mano ecc.), media tra l'allievo disabile e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari e dell'ASP san Vincenzo de' Paoli in vista di progetti di intervento.
4. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione svolge pertanto un'attività complementare a quella degli insegnanti di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia. Si interfaccia inoltre con i docenti della classe.

Opera attraverso modalità di intervento differenziate, specifiche, per ogni alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell'alunno nel gruppo classe e nel contesto scolastico, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto e condiviso con l'istituzione scolastica di riferimento, che l'assistente contribuisce a definire.

L'assistente si occupa del supporto alla comunicazione, della mediazione fra l'alunno e il gruppo dei compagni e con gli adulti; affianca l'alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità residue.

L'intervento dell'assistente è centrato prevalentemente sulla relazione, si sviluppa a partire dalla valutazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, facendo leva sulle risorse e le opportunità che permettano all'alunno un maggior benessere, inclusione e partecipazione nel contesto scolastico.

Le sue funzioni sono distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata invece ai collaboratori scolastici, con cui può operare in sinergia in seguito alla definizione del progetto individuale e del PEI.

#### **2.4. – Quantificazione del servizio**

L'importo contrattuale presunto è di **€ 657.000,00 (IVA esclusa)** per un periodo complessivo di 5 anni scolastici(3+2) comprensivo del quinto d'obbligo.

Il corrispettivo posto a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione e quindi onnicomprensivo di tutto quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a **€ 6.570**. Non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art.26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs.50/2016.

Si fa presente che il monte ore e l'importo economico sopra indicato sono stimati e pertanto potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze, alle disponibilità di bilancio o per qualsiasi altra natura. L'aggiudicatario dovrà comunque garantire il servizio e non potrà avanzare alcuna pretesa in caso di richiesta per importo inferiore.

L'ASP San Vincenzo de Paoli si riserva la facoltà di estendere il contratto con l'Aggiudicatario nell'ambito del periodo di validità, agli stessi patti e condizioni, qualora si verificasse una necessità di incremento di ore e/o di personale e, in ogni caso, sempre che siano reperite le risorse necessarie alla copertura finanziaria.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

1. Il valore presunto del servizio oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, relativo al periodo 01/09/2022-31/08/2027 (compreso di due anni di eventuale rinnovo del contratto) oltre ad un maggiorazione del 20% (quinto d'obbligo) è pari ad € **€ 657.000,00 (IVA esclusa) di cui € 6.570 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

Importo a base di gara su cui effettuare l'offerta economica:

**Costo orario operatore quantificato in Euro 21,90.**

Ore presunte nel triennio: n. 15.000.

Ore presunte nel quinquennio maggiorate del 20%: n. 30.000

2. La quantificazione del servizio nella misura suddetta è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all'effettiva frequenza dei minori aventi diritto e alle reali necessità che verranno ad evidenziarsi. Diminuzioni del monte ore preventivato non daranno luogo al pagamento di indennità o risarcimenti di sorta.

### **Art. 3 - MODALITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste in interventi di assistenza specialistica finalizzati allo sviluppo dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui è rivolto (ad esclusione, se non sostenuto da un progetto individuale/PEI condiviso tra Scuola, Famiglia, Comune/ASP e Impresa appaltatrice per l'assistenza come precedentemente indicato, degli interventi di assistenza di base e del sostegno educativo di competenza dell'istituzione scolastica), da realizzarsi come di seguito specificato.

#### **3.1. – Coordinamento**

Il servizio è gestito in autonomia dall'Impresa appaltatrice, in stretto coordinamento con l'ASP San Vincenzo de' Paoli, le Istituzioni scolastiche e l'Azienda USL.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice nomina una figura di coordinamento, che provvede a tenere i contatti con tutti gli operatori e assume il compito di Responsabile del servizio, come più specificatamente indicato all'art. 8.

#### **3.2. – Sedi**

L'attività dovrà essere svolta presso le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli alunni e le alunne residenti nei comuni committenti soci dell'ASP (Civitella di R., Galeata, Premilcuore e Santa Sofia), come da comunicazione da parte dell'ASP, nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e all'interno dell'orario di apertura delle diverse istituzioni scolastiche.

La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con la scuola frequentata dall'alunno, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore e approvati dalla competente autorità scolastica.

A tal fine si precisa che l'esecuzione del servizio potrà avvenire anche nell'ambito delle scuole del forlivese/cesenate e comunque anche fuori del territorio di pertinenza del singolo Comune.

Per situazioni particolari potranno anche essere previsti, dalla Istituzione scolastica stessa di concerto con l'ASP, interventi a domicilio, nonché servizi di assistenza/accompagnamento a piedi, sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto.

L'orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano e secondo il calendario scolastico fissato annualmente. Detto calendario comprenderà le interruzioni per le vacanze natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non prevedibili (chiusure dei plessi per elezioni, emergenze, ecc.).

#### **3.3. – Organizzazione del servizio**

1. L'Impresa appaltatrice svolge il servizio mediante i propri assistenti per l'autonomia e la comunicazione, sotto il coordinamento e la diretta responsabilità del Responsabile del servizio di cui all'art. 8, nel rispetto degli obiettivi prefissati e del P.E.I..

2. Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione conformano il loro intervento alle esigenze specifiche dei singoli alunni, con la finalità prioritaria di favorirne l'integrazione nel contesto scolastico.

3. Agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, sono, in particolare, affidate le seguenti competenze:

- gestire interventi educativo-assistenziali volti a favorire l'autonomia e i processi di apprendimento dell'alunno;
- gestire interventi educativo-assistenziali volti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e degli adulti;
- supportare, ove necessario, l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
- prendere attivamente parte alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alle successive verifiche;
- perseguire gli obiettivi indicati nel P.E.I., con azioni, strumenti, metodologie specifiche, ausili, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e i docenti della classe;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica concordate con il Consiglio di classe e con gli specialisti;
- assistere l'alunno in percorsi didattici extrascolastici, in occasione di uscite didattiche, se richiesto dall'Istituzione scolastica, in accordo con il Comune di riferimento;
- assistere l'alunno durante le eventuali prove d'esame, se richiesto dall'Istituzione scolastica, in accordo con l'ASP, garantendo assistenza per l'autonomia fisica, assistenza per l'autonomia nello svolgimento delle prove e per la comunicazione.

### **3.4. – Orario**

1. L'Impresa appaltatrice assegna a ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, uno specifico operatore, secondo un monte ore settimanale determinato dall'ASP San Vincenzo de' Paoli in accordo con le istituzioni scolastiche, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza dell'alunno e in relazione al numero di ore di sostegno destinate dagli uffici statali competenti.

2. Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico, previa autorizzazione dell'ASP e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza dell'alunno a scuola.

3. Nel caso in cui l'alunno risulti assente, sarà cura del competente Dirigente Scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione all'Impresa appaltatrice, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.

L'ASP corrisponderà comunque all'Impresa appaltatrice il costo di un'ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza dell'alunno, in caso di intervento dell'operatore che non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza.

In caso di breve assenza da scuola del minore disabile assegnato - superiore a un giorno e presumibilmente inferiore a 10 giorni in accordo con il Dirigente scolastico e previa autorizzazione anche telefonica con l'Ufficio Scuola dell'ASP, il responsabile del servizio disporrà la sospensione delle prestazioni, in modo che le ore di servizio non prestate siano recuperate al rientro a scuola dell'alunno. Qualora tale situazione non sia utile alla realizzazione degli obiettivi fissati nel P.E.I., l'Ente committente disporrà affinché il monte ore corrispondente sia eventualmente destinato a realizzare il piano di lavoro relativo ad un altro minore segnalato e presente a scuola se esistente. In ogni caso in cui sia presumibile che l'assenza a scuola dello studente superi i dieci giorni continuativi, il servizio è sospeso; è facoltà dell'ASP in accordo con il Dirigente scolastico, autorizzare l'utilizzo del monte ore residuo in favore di altri minori segnalati, previa integrazione dei piani di lavoro ad essi riferiti. In ogni caso, ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti, si specifica che saranno conteggiate esclusivamente le ore di prestazioni effettivamente svolte dagli operatori ed autorizzate dall'ASP come sopra prescritto.

L'assenza della previa autorizzazione dell'ASP determinerà pertanto la non liquidabilità contabile delle ore effettuate.

4. Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna. Ogni operatore dovrà attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività.

Detto registro dovrà essere convalidato mensilmente dal Dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede.

5. Nell'ambito del monte ore assegnato, previa autorizzazione dell'ASP, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: Dirigenti scolastici, insegnanti, Servizio N.P.I. Azienda USL Romagna (Unità Multidisciplinare valutazione della Disabilità), Servizi Sociali e Referenti dell'ASP. Detti tavoli avranno un compito di programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica al termine di ogni semestre;
- partecipare alla predisposizione del Piano Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe (sentiti gli operatori dell'unità multidisciplinare dell'Azienda USL e in collaborazione con i genitori e, su richiesta delle famiglie, delle associazioni più rappresentative territorialmente sul tema dell'inclusione scolastica);
- partecipazione agli incontri d'equipe tra gli operatori. Tali incontri guidati dal coordinatore, avranno fondamentalmente finalità di analisi, valutazione, verifica dell'attività svolta e di formazione del personale addetto;
- elaborazione di un piano di lavoro individuale in accordo con le insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, con le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- partecipazione alle gite scolastiche e alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori, previa autorizzazione da parte del Comune.
- Incontri bimensili tra il referente della impresa individuata per il servizio di assistenza e i referenti dell'ASP;

6. Ogni operatore addetto al servizio dovrà prevedere un'attività di relazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie, nonché, se necessario, con il competente personale medico dell'Azienda USL Romagna.

7. I rapporti con l'ASP, i Dirigenti Scolastici e altri Enti verranno tenuti esclusivamente dal Responsabile del Servizio (di cui al successivo art. 8).

#### **Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E METODOLOGIA ORGANIZZATIVA**

1. L'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, viene erogata dall'ASP, sulla base delle disponibilità finanziarie di ciascun Comune, su richiesta del Dirigente Scolastico e del profilo di funzionamento di cui all'art. 12 comma 5 della Legge 104/1992 così come modificato dal D.Lgs. 66/2017, redatto dall'unità multidisciplinare dell'Azienda USL.

2. I destinatari del servizio di assistenza educativa scolastica sono i minori disabili gravi e gravissimi, con certificazione rilasciata dall'INPS e consegnata all'ASP dalla famiglia, residenti nei comuni di riferimento e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L'ASP si riserva di attivare il servizio anche per alunni residenti nel rispettivo territorio, ma frequentanti scuole situate fuori dal territorio comunale ( ad es. scuole secondarie di 2° grado o Comuni limitrofi come Bagno di Romagna, Sarsina ecc...).

3. L'ASP individuerà e comunicherà all'Impresa appaltatrice, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si renderanno necessarie, elencate in idoneo prospetto.

Tale prospetto sarà oggetto di confronto prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con le dirigenze scolastiche o loro rappresentanti, interessate all'assistenza alla autonomia e comunicazione personale. All'incontro preliminare dovrà essere presente il Responsabile del servizio nominato dall'Impresa appaltatrice per l'assunzione delle diverse modifiche che possono intervenire.

4. L'ASP si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno scolastico.

5. L'Impresa appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente all'articolazione degli orari e all'erogazione delle prestazioni come specificatamente richiesto dall'Asp.

In considerazione della specificità dei servizi, l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

6. Dovrà inoltre essere garantita la continuità, evitando, per quanto possibile, un avvicendamento di operatori.

#### **Art. 5 - NATURA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse. Esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

2. Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'ASP potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'Impresa appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all'eventuale risarcimento dei danni.

3. In caso di sciopero del proprio personale, l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare all'ASP la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'ASP sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

#### **Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è riferita al periodo temporale compreso tra il 1/9/2022 e il 31/8/2027, relativamente agli anni scolastici: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e l'eventuale rinnovo per gli anni 2025/2026 – 2026/2027.

2. L'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le varie tipologie di scuole, sulla base del calendario scolastico regionale.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l'ASP - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'Impresa appaltatrice, nei successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, la ripetizione di servizi analoghi a quello in appalto per due ulteriori anni (aa. ss. 2025/2026 – 2026/2027).

#### **Art. 7 - PERSONALE**

1. L'attività di assistenza agli alunni disabili, salvo casi del tutto eccezionali collegati alla specificità del servizio e autorizzati in tal senso dall'ASP, dovrà essere svolta da operatori socio-educativi in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:

- Laurea triennale, specialistica o magistrale ad indirizzo pedagogico, psicologico, in Scienze della Formazione Primaria, in Scienze dell'Educazione e/o titoli equipollenti;
- Diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o titolo equipollente.
- In taluni casi potrà essere richiesto un Operatore Socio Sanitario o assistente alla comunicazione;

2. Tali operatori dovranno esprimere professionalità e competenza nel programmare e realizzare interventi educativo-assistenziali di sviluppo finalizzati a favorire l'integrazione scolastica e nel gruppo classe del minore, nonché il conseguimento dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione e il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta.

3. L'Impresa appaltatrice dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e le rispettive qualifiche fin dall'inizio del servizio.

Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata all'ASP.

4. Il personale addetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è tenuto al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

#### **Art. 8 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. L'Impresa appaltatrice dovrà individuare una figura di coordinamento, che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori e assuma il compito di Responsabile del servizio.
2. Il Responsabile del servizio dovrà essere una figura professionale, scelta al di fuori degli operatori impiegati nell'attività educativo-assistenziale, munito di Diploma di Educatore Professionale o Laurea triennale o specialistica/magistrale in ambito sociale, pedagogico o psicologico (Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria e titoli analoghi), con esperienza almeno triennale nel settore della disabilità e nell'ambito del coordinamento di servizi socio-sanitari ed educativi.
3. Il Responsabile individuato dall'Impresa appaltatrice assume funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con l'ASP e con i Dirigenti scolastici, nonché garantire il coordinamento e la partecipazione agli incontri di equipe di cui all'art. 3 per la programmazione e verifica delle attività.
4. Il Responsabile dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

#### **Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorarne la regolare effettuazione, sono svolte dal responsabile del procedimento che è il Responsabile del Settore Servizi Sociali dell'ASP San Vincenzo de Paoli.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'Impresa appaltatrice si obbliga:

1. a fornire all'ASP, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale, loro qualifica e curriculum e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente l'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
2. a inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.), garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali, nonché a garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
3. a provvedere allo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. a garantire, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impiegati nel servizio, la loro immediata sostituzione con personale avente la stessa qualifica professionale;
5. a comunicare all'ASP le eventuali sostituzioni definitive degli operatori addetti al servizio;
6. a farsi garante nei confronti dell'ASP che il proprio personale, nell'espletamento del servizio assegnato, segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, applicando, in particolare, il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
7. a tutelare, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e Legge 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, nonché a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'ASP impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati, assumendo la responsabilità del trattamento dei dati personali;
8. ad attuare quanto disposto dal D. Lgs. 66 del 13/04/2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e, in modo particolare, relativamente ai percorsi formativi propedeutici di cui al comma 4 dell'art. 3, alla collaborazione nella redazione del progetto individuale (art. 6), nonché a rispettare le norme e le direttive di attuazione che saranno emanate in ordine ai profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

#### **ART. 11 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE E CONTINUITA' DEL SERVIZIO**



L'aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio, facendosi carico, sin dal primo giorno, delle sostituzioni in caso di assenza, a qualsiasi titolo, del personale, con altro personale di adeguata capacità professionale e in possesso dei requisiti richiesti. Le assenze programmate vanno sostituite sin dal primo giorno di assenza, anche per assenze di un solo giorno, salvo diverso accordo con la singola scuola e con l'ASP.

In particolare le assenze non programmate vanno sostituite entro le ore 10,00 del primo giorno di assenza, o comunque entro 2 ore dall'inizio dell'orario di servizio a scuola nel primo giorno, salvo particolari eccezioni debitamente concordate con le singole scuole, qualora il progetto educativo individuale lo consenta. In caso di assenza l'aggiudicatario si impegna, nei limiti del possibile, a individuare lo stesso operatore o un operatore che operi nell'ambito dello stesso servizio e abbia conoscenza del caso. In caso di sostituzione di personale non presente nell'organico comunicato ai sensi dell'art.10 l'aggiudicatario provvede tempestivamente ad aggiornare l'elenco. Per costruire buone pratiche di inclusione è auspicabile una continuità educativa sui progetti: per questo è importante sia la stabilità del personale assegnato nel corso dell'anno scolastico che la continuità degli educatori utilizzati l'anno precedente, salvo richieste specifiche da parte dei committenti. L'aggiudicatario si impegna ad assicurare per almeno il 70% la stabilità degli operatori per l'intera durata dell'anno scolastico, oltre alla continuità delle medesime figure sull'intero ciclo scolastico, nel corso della vigenza del presente appalto. In caso di avvicendamento di educatori per assenze prolungate, devono essere previsti periodi di accompagnamento tra l'educatore uscente e l'educatore subentrante. Anche per gli educatori in sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l'educatore uscente. In ogni caso l'ASP si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale addetto al servizio ritenuto non idoneo al servizio stesso, o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto con l'utenza, o che si sia reso responsabile di inadempienze nelle attività svolte. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'aggiudicatario dovrà provvedere alle sostituzioni entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo situazioni di inadempienze molto gravi che richiedano un allontanamento immediato dell'operatore.

#### **Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE**

Il servizio rientra fra quelli "ad alta intensità di manodopera", per i quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali.

L'Impresa appaltatrice si impegna, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell'appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sulla base dell'organigramma dei lavoratori impegnati all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fornito dalla precedente Impresa appaltatrice.

#### **Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

1. L'impresa appaltatrice è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'ASP da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ASP.

2. L'ASP è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'Impresa appaltatrice per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, all'interno e all'esterno della scuola durante le attività programmate.

3. L'Impresa appaltatrice dovrà attivare, a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti, finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 (massimale unico), dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso.

La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'appalto.

Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'ASP od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Copia di tale polizza o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante contestualmente all'avvio del servizio.

#### **Art. 14 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per l'esecuzione del servizio, all'Impresa appaltatrice verrà corrisposto un corrispettivo per ogni ora di servizio svolta, pari al prezzo offerto dalla stessa in sede di gara.

Con il corrispettivo orario si intende compensato l'Impresa appaltatrice, da parte dell'ASP, di qualsiasi spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

2. Il corrispettivo sarà pagato, sulla base del numero di ore effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura, che sarà emessa a cadenza mensile posticipata, previa autorizzazione dell'ASP, dopo che l'ASP stessa avrà effettuato la verifica, con esito positivo, della regolarità dei servizi svolti, anche sulla base dei registri indicati all'art. 3.4 del presente capitolato.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, indicando il e codice identificativo CIG. Il pagamento sarà effettuato a seguito della verifica dell'esatto adempimento del contratto sulla base delle prestazioni erogate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento delle fatture coincidenti con il termine del primo quadrimestre e del termine dell'anno scolastico, è inoltre subordinato all'avvenuta presentazione all'ASP delle relazioni quadrimestrali di cui all'art. 15.4 del presente capitolato.

3. L'eventuale ritardato pagamento da parte dell'ASP delle prestazioni non farà sorgere nell'Impresa appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

4. Dal pagamento dell'importo mensile sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle penali applicate in caso di disservizi.

#### **Art. 15 -CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

#### **Art. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il subappalto non è consentito, stante la particolare natura del servizio e trattandosi di prestazioni strettamente legate all'organizzazione imprenditoriale e alle competenze professionali del personale in organico all'Appaltatore.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. 17 -VIGILANZA E CONTROLLO**

1. L'ASP provvede alla vigilanza e al controllo sulle attività del servizio in appalto a mezzo degli uffici del Settore scuola di riferimento in stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici e l'equipe multidisciplinare dell'Azienda USL Romagna.

2. A tale scopo, l'ASP si riserva, anche attraverso i competenti servizi dell'Azienda USL Romagna o i dirigenti scolastici interessati, di verificare la corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'Impresa appaltatrice ai reali bisogni dell'utenza.

3. L'ASP si riserva, inoltre, con nota motivata e su proposta dei suddetti servizi dell'Azienda USL Romagna e del dirigente scolastico interessato, di richiedere la sostituzione del personale impegnato nel servizio che

non offra garanzie di capacità, contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno.

La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

4. L'Impresa appaltatrice si impegna a presentare all'ASP due relazioni sull'andamento del servizio, al termine del primo e del secondo quadrimestre di ciascun anno scolastico, nonché una relazione specifica inerente la realizzazione di progetti integrativi a favore di minori disabili in orario extrascolastico, se attivati. Tali relazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dal soggetto individuato come responsabile del servizio.

#### **Art. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA REVISIONE DEL PREZZO**

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il numero di ore indicate nel presente capitolato potranno subire variazioni nel caso di incremento di iscrizioni scolastiche di bambini disabili o con diagnosi che richieda un maggiore numero di ore di assistenza all'autonomia o di nuove valutazioni o esigenze nei progetti di assistenza concordati con le Istituzioni scolastiche e l'Azienda USL.

2. In tale ipotesi, il numero medio di ore di assistenza annue indicate nel progetto del servizio potrà essere aumentato di un massimo del 20%, su esplicita richiesta della stazione appaltante formulata all'inizio dell'anno scolastico, senza che ciò configuri un'alterazione della natura generale del contratto e con l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di ampliare il servizio nei termini richiesti.

3. Per tutto il primo anno, a partire dalla data avvio dell'esecuzione del contratto, i prezzi rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

4. A decorrere dal secondo anno, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile, si provvederà all'adeguamento dei prezzi.

Per il calcolo degli aggiornamenti dei prezzi, qualora non siano disponibili i costi standardizzati di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si farà riferimento all'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, disponibile anche sul sito web dell'Istat (Sistema "Rivaluta"), effettuando l'adeguamento dei valori monetari calcolato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

#### **Art. 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

1. In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Le modifiche del contratto conseguenti alla successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 20 - PENALI**

1. L'ASP San Vincenzo de' Paoli verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. L'ASP San Vincenzo de' Paoli, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. In caso di inadempimenti degli obblighi assunti, fatte salve le fattispecie comportanti la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21. L'ASP San Vincenzo de' Paoli si riserva di applicare all'Impresa appaltatrice le seguenti penali, salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di rimediare a quanto contestato:

a) per ritardi superiori a 10 minuti rispetto all'orario di inizio della lezione in cui deve essere garantito il servizio oggetto del presente capitolato, imputabili a negligenza o colpa dell'Impresa appaltatrice o dei suoi dipendenti, sarà applicata una penale pari cinque volte il costo orario del servizio oggetto di affidamento;

b) per mancata sostituzione di personale, così come richiesto dall'ASP, sarà applicata una penale pari al triplo del costo orario del servizio oggetto di affidamento per ciascuna ora;

c) per mancato rispetto degli altri obblighi previsti nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ciascun fatto oggetto di contestazione.

4. Le inadempienze accertate dal direttore dell'esecuzione del contratto saranno oggetto di formale contestazione all'Impresa appaltatrice, mediante posta elettronica certificata, rispetto alla quale potranno essere presentate controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi.

Le eventuali memorie dell'Impresa appaltatrice saranno indirizzate al Responsabile dell'ASP che procederà sulla base delle competenze interne, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penali come sopra determinate.

5. L'ammontare delle penali e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

6. L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'ASP nei confronti dell'Impresa appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa appaltatrice rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è risolto con le modalità e secondo le condizioni indicate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. L'Impresa appaltatrice incorre, automaticamente, nella risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:

a) cessione del contratto;

b) subappalto del servizio anche solo parzialmente;

c) reiterata deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'ASP (le infrazioni potranno essere segnalate all'ASP anche dalle Istituzioni Scolastiche presso le quali viene svolto il servizio);

d) mancato avvio del servizio alla data stabilita;

e) nel caso in cui l'Impresa appaltatrice sia una società cooperativa, la cancellazione della stessa dall'Albo regionale di cui all'art. 4 della L.R. Emilia-Romagna n. 12 del 17 luglio 2014 o dagli analoghi albi tenuti dalle altre Regioni;

f) quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;

g) in caso di grave violazione accertata degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 22;

h) inosservanza degli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali .

i) Mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 24.

3. Per le ipotesi di cui sopra, l'Impresa appaltatrice riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c.

Pertanto la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'ASP dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione del Settore di riferimento che intende avvalersi della clausola risolutiva.

4. Eventuali danni o spese derivanti all'ASP per colpa dell'Impresa appaltatrice sono a carico di quest'ultimo.

#### **ART. 22 -NORME DI COMPORTAMENTO**

1. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

2. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di grave violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 23 -VALUTAZIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZA**

1. Non si procede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto il servizio non prevede che gli operatori introducano nei singoli plessi scolastici alcun tipo di attrezzatura, non eseguano sostanzialmente attività di tipo manuale.

Il servizio pertanto è da assimilare alla tipologia di lavoro intellettuale. Ad ogni operatore della ditta affidataria prima dell'inizio del servizio il Dirigente scolastico dovrà fornire, ai sensi dell'articolo 26 comma

1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### **Art. 24 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare, dovrà comunicare all'ASP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga a trasmettere all'ASP copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'ASP, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010, verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.

3. L'Impresa appaltatrice dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

#### **Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Impresa appaltatrice il trattamento di dati personali per conto dell'ASP, alla firma del contratto designa l'Impresa appaltatrice quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, e quest'ultimo si impegna:

a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento ed a non eseguire trattamenti diversi da quelli previsti dal presente accordo;

b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, atte a eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

d) a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento;

f) ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 (Sicurezza del trattamento), 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. In particolare, il Responsabile del trattamento in caso di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo ed in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, per

consentire al Titolare la notificazione all'Autorità di Controllo entro i termini previsti dall'art. 33, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2. Il Responsabile esterno, inoltre, si impegna ad informare il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione del Titolare violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

3. Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali saranno disciplinati da apposito "Atto di nomina del Responsabile del trattamento", che l'Impresa appaltatrice, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna sin d'ora a sottoscrivere all'atto di perfezionamento della stipula del contratto d'appalto. L'atto sarà depositato d'ufficio agli atti. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

#### **Art. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare il contratto con l'ASP San Vincenzo de' Paoli.

I contenuti dei contratti sono integrati dalle prescrizioni del presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara che ne formeranno parte integrante e sostanziale.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuato, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale di consegna, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Il servizio oggetto del presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità ad opera del Direttore dell'esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal contratto, inclusivo dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa vigente.

2. La verifica di conformità sarà effettuata in corso d'esecuzione del contratto, nei termini e con gli strumenti precedentemente dettagliati (prima del pagamento delle fatture mensili) e almeno a cadenza quadrimestrale, in concomitanza con la presentazione delle relazioni quadrimestrali.

3. La verifica finale di conformità, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, al termine del periodo di vigenza contrattuale (31/8/2025), relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 nonché al termine dell'eventuale periodo di rinnovo (31/8/2027).

4. La verifica di conformità quadrimestrale e finale, dovrà avvenire in confronto con l'Impresa appaltatrice, nella figura del Responsabile del servizio di cui all'art. 8 o del legale rappresentante dell'Impresa. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Impresa appaltatrice delle date in cui intervenire nella sede del Comune di riferimento per la verifica del servizio svolto. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

5. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità (per le verifiche quadrimestrali e per la verifica finale) quando risulti che l'Impresa appaltatrice abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di

conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Impresa appaltatrice, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali, precedenti, verbali delle operazioni di verifica di conformità. Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Impresa appaltatrice, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede ad effettuare le verifiche di conformità, almeno per le verifiche al termine dell'anno scolastico o ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con il coinvolgimento dei diversi soggetti che partecipano alla definizione degli interventi assistenziali ed educativi degli alunni.

8. L'ASP si riserva altresì di effettuare i relativi controlli e verifiche sul corretto svolgimento del servizio, anche mediante ulteriori strumenti, quali, ad esempio, test sulla soddisfazione delle famiglie o eventuali documentazioni richieste all'Impresa appaltatrice.

9. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione di eventuali penali (art. 20) o procedure di risoluzione del contratto (art. 21), l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso e ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio, necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità riscontrate.

Le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico dell'Impresa appaltatrice.

#### **Art. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Forlì-Cesena.

\*\*\*\*\*